

F) UVE DA VINO

186. Conclusione del contratto.

Le contrattazioni e la vendita delle uve si svolgono all'epoca della vendemmia nei luoghi di produzione, agli scali ferroviari e nei magazzini di deposito.

Per l'acquisto dell'uva alla produzione, è considerata definitiva la visita fatta dal compratore al prodotto in pianta.

187. Concessione di vendita con esclusiva.

Avviene quando l'acquirente è una cantina sociale.

188. Specie di vendita.

E' di norma a peso e a grado zucchero.

189. Unità di base di contrattazione.

E' il quintale.

190. Requisiti della merce.

La merce venduta deve corrispondere a quella della zona e della qualità dichiarata.

Le uve di importazione sono di norma vendute alla condizione di merce sana, mercantile e di una data provenienza, priva di difetti specificati all'art. 198, con maturazione uniforme e perfetta.

191. Imballaggio.

La merce è contenuta nelle corbe, bigonce e teloni negli autocarri (carico alla rinfusa) o in casse o ceste.

Il termine di resa per gli imballaggi delle uve contrattate a vagoni completo è limitato a 30 giorni da quello dell'arrivo, facendo prova le bollette di arrivo e spedizione, mentre per le piccole partite consegnate nel territorio comunale il termine di resa è di 15 giorni: trascorsi tali termini è facoltà del venditore di spiccare la fattura per gli imballaggi non resi.

La resa degli imballaggi e del fustame è a carico del compratore se la merce è contrattata franco partenza, a carico del venditore se contrattata franco arrivo (ma la spesa di resa in stazione o alla banchina dell'autotreno grava sempre sul compratore).

192. Consegna.

La consegna viene effettuata di norma alla stazione o al magazzino del venditore, dove la merce viene pesata.

La consegna dell'uva contrattata alla produzione viene effettuata a cura del venditore sul carro o automezzo del compratore sulla strada carreggiabile più vicina al fondo, nel termine fissato dal contratto.

193. Verifica della merce.

La visita della merce ha luogo all'atto del contratto, ma limitatamente agli strati superiori della medesima.

Qualora dopo la visita si verificassero nell'uva alterazioni tali da pregiudicare notevolmente il prodotto vino, il venditore dovrà darne immediata notizia al compratore che potrà pertanto chiedere un bonifico.

194. Ritardo nel ricevimento.

Qualora il ritiro delle uve contrattate alla produzione non avvenga entro le 24 ore successive alla data stabilita per la consegna, il venditore non è tenuto a rispondere di eventuali danni causati da agenti atmosferici.

195. Spedizione e trasporto.

Salvo patto contrario, per le vendite fuori Comune, il trasporto resta a carico del compratore.

Se il trasporto avviene con automezzo, il venditore deve consegnare la merce franca al piano di carico dell'autocarro: il vettore provvede al carico e il compratore allo scarico; anche per le uve che viaggiano per ferrovia e contrattate a carro completo lo scarico spetta al compratore, ma la pesatura è a carico del venditore.

196. Pagamento.

Il pagamento deve essere a pronti contanti dopo l'accertamento del peso netto, salvo accordi tra le parti.

197. Obblighi di garanzia del venditore.

La garanzia perché la merce venduta corrisponda a quella della zona e della qualità dichiarata cessa all'atto della consegna e verifica della stessa da parte del compratore.

Vedasi anche quanto indicato all'art. 194.

198. Difetti della merce.

Sono considerati tali le tracce di grandine, di secco, di malattie crittogamiche e attacchi parassitari in genere.

199. Reclami.

Dopo l'accertamento del peso e della qualità non sono ammessi reclami da parte del compratore, qualunque sia la riuscita del prodotto.

200. Mediazione.

E' normale l'intervento dei mediatori nelle contrattazioni.

Il compenso praticato sulla piazza è del 3% a carico del venditore.